

**DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI  
DOCUMENTI ACQUISITI O FORMATI DALLA COMMISSIONE**  
*(Sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi  
nella riunione del 20 aprile 2005)*

**Art. 1**  
*(Atti liberi)*

Gli atti e i documenti liberi e non ricompresi nei successivi articoli 2 e 4 possono essere consultati e di essi può essere estratta copia da parte dei componenti della Commissione e del personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione.

Previa autorizzazione scritta del Presidente, è ammessa la consultazione e l'estrazione di copia anche da parte dei collaboratori della Commissione.

**Art. 2**  
*(Atti segreti)*

Sono segreti:

a) gli atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (art. 4, comma 2, della deliberazione istitutiva e art. 19, comma 1, del Regolamento interno);

b) gli atti formalmente classificati come segreti dalle autorità da cui provengono; rientrano in tale categoria anche gli atti classificati riservati, ove il Presidente ne ravvisi l'opportunità;

c) gli atti sui quali la Commissione ha posto il segreto funzionale (art. 7, comma 2 della deliberazione istitutiva e art. 19, comma 1, del Regolamento interno);

d) le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete o nelle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione, nonché i resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche (art. 7, comma 1, della deliberazione istitutiva e art. 13, comma 1, e art. 19, comma 2, del Regolamento interno);

e) gli atti provenienti da soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche ed associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto;

f) gli scritti anonimi (art. 19, comma 2, del Regolamento interno);

g) i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione (art. 19, comma 2, del Regolamento interno).

Art. 3  
(Regime degli atti segreti)

Gli atti segreti sono consultabili esclusivamente nei locali della Commissione dai commissari, oltre che dai dipendenti addetti alla segreteria della Commissione. Previa autorizzazione scritta del Presidente è consentita la consultazione degli atti segreti da parte dei collaboratori della Commissione.

La consultazione degli atti segreti avviene previa annotazione nominativa su apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

Non è consentita l'estrazione di copie (art. 19, comma 6, del Regolamento interno).

Previa autorizzazione del Presidente, è consentita la predisposizione di duplicati numerati al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee degli atti. I duplicati sono assoggettati allo stesso regime degli originali.

Art. 4  
(Atti riservati)

Sono riservati:

- a) gli atti giudiziari di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;
- b) gli atti non formalmente classificati, provenienti da altre autorità, che ne abbiano raccomandato l'uso riservato;
- c) gli atti provenienti da soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche ed associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 5  
(Regime degli atti riservati)

Gli atti riservati sono consultabili esclusivamente nei locali della Commissione dai commissari, oltre che dai dipendenti addetti alla segreteria della Commissione. Previa autorizzazione scritta del Presidente è consentita la consultazione degli atti riservati da parte dei collaboratori della Commissione.

La consultazione degli atti riservati avviene previa annotazione nominativa su apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

E' consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie degli atti riservati ai componenti e ai collaboratori della Commissione, previa annotazione nominativa su apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto e ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

#### Art. 6

*(Attività dei gruppi di lavoro e delle delegazioni)*

I resoconti stenografici delle audizioni svolte dai gruppi di lavoro o da delegazioni della Commissione sono riservati e regolati secondo le norme di cui all'articolo 5 fino al momento in cui tali atti non siano fatti propri, con apposita delibera, dalla Commissione che ne regola contestualmente la classificazione.

Lo stesso regime si applica ad eventuali documenti approvati dai gruppi di lavoro.

#### Art. 7

*(Elaborati redatti dai collaboratori)*

Gli elaborati, gli studi e le ricerche redatti dai collaboratori hanno natura di atti meramente interni predisposti ai fini dei lavori della Commissione, non assumono rilevanza esterna, sono riservati e regolati secondo le norme di cui all'articolo 5 fino al momento in cui non siano fatti propri, con apposita delibera, dalla Commissione che ne regola contestualmente la classificazione.